

# **Composizione della crisi da sovraindebitamento ed Esdebitazione**

# Principali riferimenti normativi e Circolari

- **La Legge 27 gennaio 2012, n. 3;**
- **Relazione sul disegno di legge per la conversione in legge del D.L. n. 179 del 18.12.2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese;**
- **Ministero della Giustizia, Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (GU n. 21 del 27-1-2015);**
- **Circolare n. 19/E Agenzia Entrate “Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento - Evoluzione normativa e giurisprudenziale”;**
- **Altri riferimenti in altre norme (es: D.L. 27 giugno 2015, n. 83, pubbl. su G.U. 27/6/15, N. 147; varie sentenze dei Tribunali e prime sentenze della Cassazione).**

# Principali riferimenti normativi e Circolari

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, pubbl. su G.U. 27/6/15, N. 147), all'art. 13, prevede che

**«Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»**

# Motivazioni dei recenti interventi legislativi

- Ci è stato **chiesto/imposto** dall'Europa; quasi tutti gli ordinamenti stranieri lo prevedono (alcuni addirittura da oltre un secolo);
- Il sovraindebitato è un soggetto che non può contribuire alla collettività ed anzi grava economicamente e socialmente sulla collettività stessa necessità sociale ed economica di offrire;
- Una "**ripartenza**" – una nuova possibilità;
- Anche in Italia un (lento) mutamento di atteggiamento verso l'insolvenza;

Soggetti destinatari

# **SOGGETTI NON FALLIBILI**

**Esclusi**  **Soggetti Fallibili**

**(Tutti i soggetti che soddisfano i requisiti dell'art. 1 della L.F.)**

# Soggetti Fallibili identificati nell'art. 1 della L.F.

Soggetti che esercitano attività di impresa che hanno:

- a) Attivo patrimoniale superiore a euro **300.000**
- b) Ricavi lordi superiore a euro **200.000**
- c) Totale dei debiti, anche non scaduto, superiore ad euro **500.000**

Per i punti a) e b) le soglie sono rilevate **nei tre esercizi antecedenti** la domanda di fallimento tra loro, il punto c) **alla data della domanda** di fallimento. I tre parametri devono essere valutati disgiuntamente tra di loro.

# Presupposti soggettivi

## LE DUE MACRO CATEGORIE:

tutti coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dalla L.F (R.D. 267 del 1942). In particolare:

1. il **DEBITORE** che proponga un accordo ai creditori soggetto al vaglio giudiziale di questi ultimi. Per debitore deve intendersi una categoria residuale di soggetti che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali in quanto non dotati dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge fallimentare, oltre agli imprenditori agricoli, alle associazioni professionali ed alle start up innovative.
2. il **CONSUMATORE** che proponga un piano ai propri creditori. Per consumatore deve intendersi "*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi **ESTRANEI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE** eventualmente svolta*" (cfr. art. 6, comma secondo, lett b).

# Classificazione dei Debitori

## **COSA SI INTENDE PER DEBITORE**

1. **IMPREDITORE COMMERCIALE:** società, ditte individuali che non superano le soglie stabilite dall'articolo 1 della Legge Fallimentare. In tale categoria vi potrebbero rientrare:
  - a) L'imprenditore commerciale sopra-soglia ma con debiti inferiori ad euro 30.000 ;
  - b) L'imprenditore cessato ;
2. **IMPREDITORI NON COMMERCIALI:** l'imprenditore agricolo: esercenti attività agricola art. 2135 e gli Enti non commerciali;
3. **START UP INNOVATIVE** art. 31 DL 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221, fino a quando conservano i requisiti previsti e, comunque, non oltre il periodo di quattro anni dalla costituzione (D.L. 18 ottobre 2012 n. 179);
4. **LAVORATORI AUTONOMI, ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI.** In tale categoria vi possono rientrare:
  - a) Le società tra professionisti ex L. 183/2011;
  - b) Le associazioni professionali o studi professionali associati;
5. **ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI:** soggetti che esercitano attività senza fine di lucro ma che hanno un rilevanza sociale potendosi occupare, fra le altre cose di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti, etc.. ;
6. **GLI ARTISTI:** che pur inquadrati come lavoratori autonomi dello spettacolo (ad esempio attori, registi, scenografi, orchestrali, cantanti, annunciatori, etc..) non svolgono attività economica nell'eccezione di cui all'art. 2082 c.c.;
7. **DEBITORE CIVILE**



# Classificazione dei debitori

...Continua

In particolare ..... **Il Debitore Civile**

è la persona fisica che ha assunto obbligazioni non direttamente legate ad attività imprenditoriali o professionali e **che non è consumatore.**

**Ad esempio:**

- il **socio illimitatamente responsabile di una società di persone**, anche cessata da oltre un anno, per debiti societari non soddisfatti (esempio: fideiussioni bancarie, debiti verso Equitalia, etc..);
- la **persona fisica** (socio o non socio di società) per debiti di garanzia in favore di terzi (esempio: fideiussioni bancarie, debiti verso Equitalia, etc..);
- gli **eredi del de cuius senza il cosiddetto “beneficio di inventario”**, cioè tutti coloro che, per effetto dell'accettazione tacita o implicita di una eredità, sono chiamati a rispondere dei debiti del de cuius.

**Sottile differenza** ..... tra Debitore Civile e Consumatore

**Cassazione sentenza n. 1869 del 1.2.2016**

si è affermato che ciò che rileva **non è tanto l'aver svolto** - la persona fisica - **attività d'impresa o professionale** quanto piuttosto l'aver contratto obbligazioni "per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, **ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria**

# Presupposti oggettivi

## Il presupposto **OGGETTIVO** della procedura

consiste nello stato di **SOVRAINDEBITAMENTO** che, alla luce delle modifiche in esame, risulta essere “***la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*” (cfr. art. 6, comma secondo, lett. a).**

**≠ Stato di insolvenza** Art. 5 L.F. «Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.»

# Presupposti di ammissibilità

Tanto la proposta di del PIANO DEL DEBITORE come quella DEL CONSUMATORE non sono ammissibili quando (art. 7, c. 2):

1. è soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
3. ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o risoluzione dell'accordo (art. 14) oppure di revoca o cessazione del piano (art. 14-bis);
4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

# Soggetti coinvolti

- 1. Debitore/ Consumatore**
- 2. L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)**
- 3. Il Liquidatore**
- 4. Il Tribunale**
- 5. I Creditori**

# L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

**Possono costituire organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento (Art. 15):**

1. gli enti pubblici dotati dei requisiti di professionalità;
2. gli organismi costituiti presso le Camere di Commercio, il Segretariato Sociale, gli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai che verranno iscritti a semplice domanda nell'apposito registro conservato presso il Ministero della Giustizia;
3. il professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Nei primi due casi gli OCC si dovranno avvalere di professionisti che possiedano requisiti di cui all'art. 28 L.F. visto che tale organo dovrà certificare la fattibilità del piano.

Nell'ultimo caso è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato (Art. 15 c.9).

# L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

**Il DM 24 settembre 2014, n. 202 (GU n. 21 del 27-1-2015)**

- **ha istituito il Registro degli Organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento disciplina;**
- **disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi;**
- **disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.**

# Compiti dell'OCC

- 1. Redazione del Piano:** assistere il debitore nella predisposizione e proposizione del piano e della proposta da presentare ai creditori (Art. 15 c. 5: “ .... assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.”);
- 2. Certificazione della fattibilità del piano** (Art. 15 c. 6 “Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.”);
- 3. Comunicazioni ai Creditori:** Nel piano del consumatore, comunicare ai creditori la proposta di piano del debitore e del consumatore e curare la trascrizione del decreto di omologa (Art. 15 c. 7: “L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.”);



# Compiti dell'OCC

....Continua

3. **Esecuzione del piano e di sorveglianza nella sua esecuzione:** In sede di esecuzione dell'accordo e del piano, proporre la nomina del liquidatore, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sul suo esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità (Art. 5 c. 5);
  
4. **Liquidatore** (Art. 15 c. 8 : *"Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione."*).

# Il Liquidatore

**La figura del liquidatore non è esplicitamente disciplinata dalla normativa che regola il sovraindebitamento.**

Il liquidatore esercita ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni e lo svolgimento dell'attività di liquidazione del patrimonio dei Debitore/Consumatore.

Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Secondo alcuni studi la figura del liquidatore viene associata al **Curatore fallimentare** in quanto le similitudini si riscontrano **nell'interruzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione**, oltreché nella **pubblicità** che il liquidatore dovrà fare in merito sia alla domanda che al decreto del giudice, ed alle **trascrizioni di legge nel caso sussistano beni immobili o mobili registrati**. Altri elementi che lo legano alla figura del curatore sono da un lato lo **spossessamento del debitore dei beni** facenti parte del patrimonio e dall'altro **l'accertamento del passivo** (concorsuale) attraverso il deposito delle istanze di insinuazione dei creditori (art. 14 septies).

# Il Tribunale

**La Legge n. 3/2012, attribuisce al tribunale varie funzioni, in particolare:**

1. al **Giudice Monocratico** delegato alla trattazione delle domande e a tutte le successive attività che si svolgeranno nel corso delle procedure. Il giudice è da individuarsi in quello designato dal presidente del tribunale (oppure dal giudice – di norma presidente di sezione – delegato dal primo).
2. Il **Giudice Collegiale** svolge invece perlopiù solo la veste di giudice dei reclami contro gli atti del giudice monocratico delegato al procedimento, il quale non può far parte del collegio.

# Il Tribunale: il Giudice Delegato

## Le funzioni attribuite al giudice delegato sono:

- **Decisorie:** già al momento del deposito delle domande. Successivamente al momento delle singole procedure e le fasi terminali relative all'emissione delle pronunce omologatorie o sanzionatorie (revoca, annullamento, risoluzione, dichiarazione di inefficacia).
- **di Controllo:** Nella procedura di omologa del piano del consumatore il Giudice deve subito verificare che non siano stati compiuti atti in frode (art. 12 bis, primo comma), prima ancora di emettere il decreto di fissazione dell'udienza di omologa.

In merito alla procedura del sovraindebitamento del Consumatore, per mancanza della fase di accettazione dei creditori, i compiti controllo del Giudice Monocratico sono accentuati:

- **la fattibilità del piano;**
- **la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1;**
- **valutare la meritevolezza del debitore consumatore;**
- **risolvere ogni contestazione, espressa dai creditori, anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti;**

# Le procedure

Le Procedure per la soluzione della **CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO** introdotte dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono:

1. Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e soddisfazione dei Crediti (o Piano del Debitore)
2. Piano del Consumatore
3. Liquidazione del Patrimonio

**Obiettivo: esdebitazione e «*fresh start*»**

# Fasi delle Procedure

## 1. Piano del Debitore

1. Deposito dell'istanza;
2. Apertura della procedura e delle verifica dei requisiti;
- 3. Raccolta delle adesioni dei singoli creditori;**
4. Omologazione da parte del Tribunale;
5. Esecuzione dell'accordo.

## 2. Piano del Consumatore

1. Deposito dell'istanza;
2. Apertura della procedura e delle verifica dei requisiti;
3. Omologazione da parte del Tribunale;
4. Esecuzione dell'accordo.

## 3. LA LIQUIDAZIONE è una procedura

1. **ALTERNATIVA** al PIANO del Debitore o al PIANO del Consumatore;
2. **CONTINUAZIONE** delle procedure di Accordo di ristrutturazione dei debiti (o Piano del Debitore) e del Piano del Consumatore;

Si tratta di una liquidazione **FONDATA SULLO SPOSSESSAMENTO DEI BENI**. A fronte dei diversi modi di accesso al procedimento (volontario o per conversione) l'iter procedurale è il medesimo e ricalca le procedure concorsuali:

1. **Apertura della procedura;**
2. **Accertamento del passivo;**
3. **Liquidazione dell'attivo;**
4. **Riparto dell'attivo e Chiusura della procedura.**

## Contenuto del **PIANO DEL DEBITORE** (art. 8)

La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei crediti futuri.

... Deve/Può quindi prevedere:

- **il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.**
- **suddivisione dei creditori in classi**
- le scadenze e le modalità con le quali avverrà il pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi
- indicazione **EVENTUALI GARANZIE**
- indicazione modalità per l'eventuale **LIQUIDAZIONE** beni
- la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti
- **FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco** (Per tributi UE, IVA e ritenute) **ed IMPIGNORABILI** (nei limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato da OCC)
- **affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione** (professionista nominato dal giudice)
- **Cessione di crediti futuri**
- **Moratoria pagamenti prelatizi** (1 anno da omologa se prevista continuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano)



# Deposito della proposta del **PIANO DEL DEBITORE**

- **La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.** La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, **a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi**, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti (art. 9, c. 1).
  
- **Unitamente alla proposta devono essere depositati:**
  - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,
  - l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e
  - **l'attestazione sulla fattibilità del piano** (art. 9, c. 2).
  - Oltre a tutte le informazioni di carattere generale utili al Giudice per prendere le decisioni in merito.
  - Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (art. 9, c. 3).

**Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a **quindici giorni** per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9, c. 3-ter).**

# Apertura della procedura e delle verifica dei requisiti

Il Giudice, nel caso del **PIANO DEL DEBITORE**, se la proposta soddisfa i requisiti, fissa immediatamente con **decreto** l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno 40 giorni prima ai creditori della proposta e del decreto.

Nel caso, invece del **PIANO DEL CONSUMATORE**, una volta verificati i requisiti e la documentazione fissa l'udienza per l'omologa.

**Tra il giorno del deposito dell'istanza e l'udienza di omologa non devono decorrere più di 60 giorni.**

---

**Con il decreto, il Giudice (art. 10, c. 2):**

- **stabilisce** idonea **forma di pubblicità** della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
- **ordina**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- **dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.**

# Effetti del Decreto del Giudice

**A decorrere dalla data del decreto** e sino alla data di omologazione dell'accordo

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
- ➤ gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 10, c. 3-bis).
- Il decreto del Giudice è equiparato all'atto di pignoramento, cioè a quell'atto con cui si individuano e si vincolano i beni del debitore all'esecuzione finalizzata alla soddisfazione dei crediti vantati dai creditori
- le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

## Raccolta delle adesioni dei singoli creditori **(PIANO DEL DEBITORE)**

I creditori devono far pervenire all'OCC, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza.

**In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso** alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (art. 11, c. 1).

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **60%** dei crediti.

### Non votano:

- \* I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione)
- \* Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV° grado
- \* Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta

# Piano del Consumatore

Il procedimento si apre a seguito del deposito della proposta di piano del consumatore (regolato dall'art. 12-bis, co. 1 e 2) e **segue in massima** parte la procedura prevista per il piano del debitore

In questa procedura, a differenza di quella prevista per l'accordo del Debitore, **manca la fase in cui i creditori esprimono il loro consenso o dissenso sulla proposta.**

La procedura è suddivisa in quattro fasi:

- a) Deposito dell'istanza e
- b) Apertura della procedura e delle verifica dei requisiti;
- c) Omologazione da parte del Tribunale;
- d) Esecuzione dell'accordo.

Decorso non più di un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione dei beni, del piano del debitore o del consumatore, il debitore (**persona fisica**) può proporre **istanza di esdebitamento**.

Il tribunale, in composizione **monocratica**, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ovvero:

- **che il debitore abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura adoperandosi per il proficuo svolgimento delle stesse;**
- **non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;**
- **non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;**
- **non sia stato condannato, con condanna passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 16;**
- **abbia svolto, nei quattro anni un'attività produttiva di reddito adeguata;**
- **siano soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titoli o causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.**

E' in ogni caso **escluso** dal beneficio dell'esdebitazione il debitore o il consumatore che:

- a) Ha sovraindebitamento che è imputabile a ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali;
  
- b) quando nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode dei creditori.

Il Giudice, sentiti i creditori non interamente soddisfatti, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti residui.

## L'esdebitazione non opera:

- a) per i crediti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento danni da fatto illecito, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;
- c) per i crediti fiscali accertati successivamente, anche se di causa anteriore all'apertura della procedura.



## Considerazioni di carattere generale

In sintesi per il debitore può generare le seguenti opportunità:

1. Effetto protettivo: non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive nei suoi confronti;
2. Blocca la crescita del debito (che aumenta nel tempo con gli interessi ordinari e moratori, nonché riduce le spese legali per la difesa);
3. Falcidia creditori prelatizi (diversi da IVA E RITENUTE): possibilità, quindi, ad esempio di proporre accordi a stralcio di debiti ipotecari e/o privilegiati e/o imposte e tasse (diversi da IVA E RITENUTE);
4. Cessione di crediti futuri: esempio la cessione di un TFR, etc ...
5. Moratoria pagamenti prelatizi: esempio la sospensione di un mutuo;
6. Possibilità di dividere i creditori in classi;
7. Mancanza di alternative: in caso di pagamento parziale il soggetto, e i suoi eredi, è comunque aggredibile per il residuo anche negli anni successivi, cosa che non avviene attivando la procedura;
8. Esdebitazione: liberazione totale di tutti i debiti e la cancellazione di tutte le segnalazioni;
9. Aspetto psicologico: con tutte le conseguenze che comporta «il sentirsi continuamente braccati». L'attivazione della procedura rappresenta il massimo approccio di trasparenza e dignità nei confronti del ceto creditorio e del proprio contesto parentale e sociale.

## Alcune sentenze che fanno ..... «Giurisprudenza»

### **Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva**

In alcuni recenti decreti del **Tribunale di Catania**, sesta sezione civile (giudice la dott.ssa Laura Messina decreti del **27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016**), **sono state concesse dilazioni anche di 240, 300 ed addirittura 360 rate.**

**Sì, avete letto bene, 20, 25 o 30 anni: tempi davvero ragguardevoli.**

i parametri per le dilazioni:

1. Per le somme iscritte a ruolo, ritenendo plausibili **rateazioni sino a 72 ovvero 120 rate come avviene ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 per la riscossione delle imposte erariali.**
2. Un altro elemento preso in considerazione è stato **l'età del debitore**, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6), così da concedere dilazioni che non vadano oltre l'aspettativa di vita dell'interessato..

## Alcune sentenze che fanno ..... «Giurisprudenza»

**TRIBUNALE DI VICENZA**, 29.4.2014: La proposta essendo una domanda giudiziale necessita l'assistenza tecnica.

**TRIBUNALE DI CREMONA**, Decreto 17 aprile 2014: Obbligo di produrre documentazione idonea anche per imprese agricole con adempimenti fiscali agevolati.

**TRIBUNALE DI BERGAMO**, Decreto del 31/03/2015: Ammissibile anche proposta di ristrutturazione dei debiti con soddisfacimento dei creditori chirografi al 2,5%.

**TRIBUNALE DI VERONA** 08 maggio 2015: Giustificata l'assunzione di debiti per sostenere le cure del familiare malato.

## Alcune sentenze che fanno ..... «Giurisprudenza»

**TRIBUNALE DI PAVIA** decreto del 09/09/2016 : **Bloccato decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato in asta dal giudice del sovraindebitamento.**

**TRIBUNALE DI VASTO** provvedimento del 05/04/2016 : **Sospesi pignoramento dello stipendio, fermo amministrativo** nonché diverse azioni di recupero del credito con provvedimento del giudice del sovraindebitamento.

**TRIBUNALE DI SAVONA** – sez . esec. mob. provvedimento del 02/02/2016: **bloccato pignoramento dello stipendio con il solo preavviso del successivo deposito del ricorso** e del piano del consumatore nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012.

**TRIBUNALE DI NAPOLI** - Decreto di omologa Piano del Consumatore 28/10/2015: **riduzione del 50% del credito ipotecario e ripianificazione del piano ammortamento** dello stesso in base alla capacità reddituale con riduzione della rata ed allungamento del piano di ammortamento